

N. _____ di racc.

**Accordo di collaborazione per la "Sistemazione e manutenzione dell'area a verde pubblico di via Nicola Galipari a Ragusa.
Delibera Consiliare n. 8 del 27/02/2020.**

SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemilaventi, il giorno(.....) del mese di presso l'ufficio del Settore V del Comune di Ragusa,

TRA

L'Arch. Donato Lamacchia, nella sua espressa qualità di Dirigente del Settore V del Comune di Ragusa, codice fiscale 00180270886, domiciliato presso la Residenza Comunale, che interviene in esecuzione della Determina Dirigenziale n.del

E

Il sig. Luca Gurrieri, capogruppo del Gruppo Modellismo Ibleo, con sede in Ragusa, Cod. F.: grrlcu74S02H163E, da qui innanzi denominata (la Parte).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- 1) La Parte con la sottoscrizione del presente accordo di collaborazione viene autorizzata ad eseguire la seguente tipologia di intervento appresso indicata:
Sistemazione dell'area a verde in oggetto, manutenzione del verde esistente
- 2) La Parte provvederà a fornire tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione della manutenzione delle area a verde pubblico restando inteso che sono a suo totale carico tutti gli oneri relativi alla manutenzione degli impianti ad esclusione di quelli da eseguirsi sulla sede viaria .
(ACQUEDOTTO – ENEL ecc.);
- 3) La parte si impegna ad effettuare la manutenzione in oggetto, mediante soggetti aventi capacità tecniche adeguate, avendo cura che durante lo svolgimento delle attività, l'area a verde assegnata non sia frequentata da persone estranee alle attività.
- 4) La parte garantisce che i soggetti inseriti nelle attività sono coperti da idonea assicurazione contro il rischio di infortuni.
- 5) L'Amministrazione verrà esentata dalla Parte da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero essere arrecati a cose o persone dovuti a una pessima manutenzione delle area a verde.
- 6) La parte deve comunicare, entro giorni 8 dalla stipula del presente accordo, l'inizio e fine dei lavori all' Ufficio Verde Pubblico del Comune.

- 7) Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Settore V - Servizio VII – Patrimonio Naturale – Verde Pubblico.
- 8) La parte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore Verde Pubblico eventuali esigenze di intervento straordinario, guasti e necessità di riparazione ad impianti, ecc., presenti nell' area affidata.
- 9) Sono in ogni caso esclusi accordi che riguardano soggetti tendenti ad esporre :
- propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;
 - pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione dei tabacchi, prodotti alcolici e, materiale pornografico;
 - messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia
 - pubblicizzazione di marchi o loghi estranei al presente accordo di collaborazione e preventivamente autorizzati.
- 10) La Parte assume la responsabilità per eventuali danni a cose o persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione del presente accordo, sollevandone contemporaneamente il Comune.
- 11) La Parte dovrà consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune, di aziende comunali o di altri Enti interessati a lavori a carattere o di interesse pubblico.
- 12) L'area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni impressevi dagli strumenti urbanistici vigenti.
- 13) Il Comune si riserva la facoltà di sciogliere l'accordo in qualsiasi momento, in particolare qualora l'area a verde pubblico non venga conservata nelle migliori condizioni manutentive senza che alla Parte sia dovuto alcun indennizzo. Qualora venga alterato o danneggiato lo stato di luoghi l'accordo decade ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandone il costo alla Parte.
- 14) La Parte può risolvere, per motivate ragioni, il contratto, con preavviso di 120 giorni, comunicato con lettera raccomandata.
- 15) Il presente accordo di collaborazione si intende sciolto:
- a) qualora la Parte risulti inadempiente in modo grave e/o continuato in relazione agli obblighi assunti con il presente accordo;
 - b) qualora la Parte violi prescrizioni di leggi o di regolamenti o modifichi la finalità legata al perseguimento di interessi pubblici;
 - c) qualora si verifichino forme di conflitto di interessi tra l' attività pubblica e quella privata.

16) Resta inteso che tutti gli impianti e le attrezzature impegnate per la realizzazione e sistemazione dell'area, restano di proprietà del Comune, per garantire una continuità manutentiva senza ulteriori costi aggiuntivi.

17) Il presente accordo di collaborazione ha la durata di 5 (cinque) anni a partire dalla sottoscrizione dello stesso con facoltà di proroga.

18) Alla scadenza, il presente accordo si intende rinnovato tacitamente, la parte se non interessata al rinnovo, dovrà presentare apposita istanza all'ufficio verde pubblico.

19) E' vietata la cessione, anche parziale a soggetti estranei all'accordo di collaborazione.

20) Per quanto non precisato dal presente accordo si applicano le disposizioni di legge e regolamentali.

Il presente atto, da registrare in caso d'uso, con firma autografa, viene firmato dalle parti, Il Dirigente Arch. Donato Lamacchia per il Comune di Ragusa, la parte nella persona del sig. Luca Gurrieri.

Letto confermato e sottoscritto.

IL COMUNE

(Arch. Donato Lamacchia)

LA PARTE

(Sig. Luca Gurrieri)